

la L. 07.08.2012, n°135, che ha previsto che, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottino interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle suddette misure e che le somme derivanti da tale riduzione siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero, per l'anno 2012, entro il 30 settembre.

Gli interventi specificatamente riferiti agli enti previdenziali privati (o, più in generale, agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza) hanno, in primo luogo, riguardato la relativa gestione patrimoniale.

L'art. 8, quindicesimo comma, del D.L. 31.05.2010 n°78, conv. con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n°122, ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione della surriportata disposizione, il D.M. 10 novembre 2010 ha disciplinato le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e

ti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, prevedendo, inoltre che la mancata osservanza delle suddette disposizioni "rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale" e, all'ottavo comma, che i contratti stipulati in violazione della suddetta disciplina siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano causa di responsabilità amministrativa;

- all'art.5, secondo comma, che, a decorrere dall'anno 2013, non possano effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

- all'art. 5, settimo comma, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, non possa superare il valore nominale di 7,00 euro.

di previdenza, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prevedendo che i suddetti enti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento – che, per gli enti di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, deve essere allegato al bilancio tecnico - che evidenzi, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari,²⁰ nonché, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano, e la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dei piani, salvo per le operazioni di cui all'allegato A allo stesso decreto²¹ che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.²²

²⁰ A termini dell'art. 2, secondo comma, D.M. cit., il piano distingue per le operazioni di acquisto, tra investimenti diretti ed investimenti indiretti, con separata indicazione delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da quote di fondi immobiliari.

²¹ Le operazioni che, a termini dell'allegato A non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica sono la sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili, la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o la costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o delle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette, la vendita diretta di immobili a privati e la vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa previdenziale o ente della pubblica amministrazione.

²² Con direttiva del 10.02.2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociale ed il Ministro dell'economia e delle finanze hanno inteso fornire indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 8 commi 4, 8, 9 e 15 del D.L. 31.05.1978, conv con mod. nella L. 30.11.2010 n°122, stabilendo "criteri generali a cui gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza si devono ispirare nell'assumere decisioni in merito all'investimento di fondi disponibili (gestione dei flussi) ed alla gestione del patrimonio accumulato sino ad oggi (riorganizzazione degli stock)" fornendo indicazione su "l'individuazione e l'utilizzo sistematico e trasparente di un'analisi del rischio, ed ove possibile, di adeguati indicatori del livello di rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione alle passività del patrimonio, per una gestione sempre più integrata e coerente fra le poste dell'attivo e del passivo tenuto presente l'orizzonte temporale di riferimento", "il confronto del rendimento e del rischio del patrimonio con gli analoghi parametri dei titoli di Stato come prima verifica dell'efficacia della gestione patrimoniale" ed "il confronto fra le differenti soluzioni gestionali degli immobili posseduti con l'obiettivo del massimo efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare", "la massima trasparenza e pubblicità sui criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni e sui relativi risultati gestionali" e "l'adozione di misure volte a minimizzare e gestire le diverse tipologie di rischio – quali, ad esempio, di liquidità di mercato, legale e di mala gestio – ed a garantire il corretto svolgimento del mandato gestorio, prevedendo ed eliminando i potenziali conflitti di interesse". Le indicazioni per gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza si esauriscono, peraltro, nel rilievo per cui i piani di investimento, "al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio" al fine di "aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni

In ottemperanza alle suddette disposizioni l'ENPAB ha adottato, in data 16.02.2011,²³ il primo piano triennale degli investimenti 2011 – 2013, che è stato approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunicato all'Ente con nota del 03.08.2011 e, in data 29.11.2011,²⁴ ha adottato il secondo piano degli investimenti relativo al triennio 2012-2014, che è stato approvato con decreto, parimenti adottato di concerto dai suddetti Ministri, comunicato all'Ente in data 01.06.2012.

Sempre in tema di patrimonio e di investimenti, ma avuto riguardo al relativo controllo, l'art. 14 del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111, ha previsto, al primo comma, che "nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)²⁵ sia "attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari", ed ha demandato, ai successivi secondo e terzo comma, a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la determinazione delle modalità con cui "la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislati-

previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le casse privatizzate, dell'equilibrio di bilancio richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. 30.06.1994 n°509 e, pertanto, al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica", nel rilievo che "una prima verifica di tale rispetto sarà il confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiani, dovendosi attentamente valutare sul piano economico - finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio, corretti, per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello Stato" e che "successivamente all'individuazione della quota ottimale da investire nell'immobiliare, occorrerà procedere alla scelta dello strumento con il quale realizzare l'investimento, che meglio risponde alle esigenze del singolo ente" tenendo conto "della quota di patrimonio già investita in immobili/quote di fondi immobiliari considerando anche le finalità di carattere sociale in grado di assicurare un ritorno che consenta di non ridurre il valore reale del patrimonio dell'Ente".

²³ con delibera del Consiglio di Amministrazione 16 del 16 febbraio 2011.

²⁴ con delibera del Consiglio di Amministrazione n°91 del 29 novembre 2011.

²⁵ L'art.13, trentaduesimo comma, del D.L. 95/2012 aveva previsto la soppressione della COVIP ed il subentro del neo istituendo IVARP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale in tutti i rapporti attivi e passivi funzioni e competenze - ivi comprese, ai sensi del settimo comma, le funzioni ex D.lgs. 252/2005 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari - facenti capo alla COVIP (comma 32), con esclusione delle competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, devolute, a termini dell'ottavo comma, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sennonché, le disposizioni del suddetto decreto legge nel senso della soppressione della COVIP e della devoluzione dei relativi rapporti, funzioni e competenze sono state, a loro volta, soppresse in sede di conversione.

vo”²⁶ e l’emanazione di “disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”, attribuendo, inoltre, al quinto comma, alla COVIP le competenze già intestate, ai sensi dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al “Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.”²⁷

L’art. 24, ventiquattresimo comma, del D.L. 06.12.2011 n. 201, conv. con modificazioni nella L.22.12.2011 n°214, in considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, ha, poi, disposto che gli enti e le forme gestorie di cui di cui al D.lgs. 509/1994 ed al D.lgs. 103/1996 adottino misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni; sul punto, ci si soffermerà infra nel paragrafo relativo ai bilanci tecnici dell’Ente.

Riguardava la generalità degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie la

²⁶ Le richiamate disposizioni normative di cui all’art.2 del D.lgs. 509/1994 prevedono, rispettivamente, che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale (secondo comma), che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto interministeriale si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, con sospensione, sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario, di tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni (quarto comma), che, in caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell’associazione o della fondazione, con decreto interministeriale sia nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili (quinto comma) e che, nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, si provveda, con decreto interministeriale, alla nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente e avviare e concludere, entro sei mesi dalla nomina, la procedura per rieleggere gli amministratori dell’ente stesso, così come previsto dallo statuto (sesto comma).

La disciplina delle modalità con le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) riferisce alle amministrazioni competenti sui risultati dell’esercizio del potere di controllo conferitole ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è stata, quindi, dettata, in attuazione della cit. disp. normativa di cui all’art. 14, secondo comma, D.L. cit., dal D.M. 5 giugno 2012.

²⁷ La COVIP è, pertanto, subentrata al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale nelle competenze relative all’elaborazione delle indicazioni in ordine alla redazione dei bilanci tecnici e nelle competenze consultive nel procedimento di nomina di un commissario straordinario ex art. 2, quarto comma, D.lgs. 509/1994 “qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate”.

A termini dell’ultimo periodo dell’art. 14, quinto comma, del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111, in relazione agli enti di diritto privato di cui al D.lgs. 509/1994 ed al D.lgs. 103/1996, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

previsione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del D.L. 06.07.2011, n°98, conv. con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, che nel testo risultante a seguito della modifica apportatavi dal comma 31-bis dell'art. 24 del D.L. 06.12.2011, n°201 conv. in L. 22.12.2011 n°214), disponeva che a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici dagli stessi corrisposti, i cui importi complessivamente superino € 90.000 lordi annui, fossero assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a € 150.000, nonché pari al 10% per la parte eccedente € 150.000 e al 15% per la parte eccedente € 200.000.²⁸ Con sentenza n° 116 del 3 - 5 giugno 2013, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

²⁸ L'art. 18, comma 22-bis, del D.L. 06.07.2011, n°98, conv. con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111 prevedeva inoltre che le somme trattenute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie a titolo di contributo di perequazione fossero versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Gli organi

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.) - i cui membri sono eletti ogni cinque anni dagli iscritti fra gli stessi iscritti ed i pensionati diretti, in ragione di un componente ogni mille iscritti con arrotondamento per eccesso – che, presieduto da un coordinatore, è l'organo di indirizzo, che definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della gestione previdenziale, delibera sulle integrazioni e modificazioni dello Statuto e dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza, approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo, il bilancio tecnico e le variazioni della misura delle contribuzioni, nomina il Collegio sindacale, designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi;

- il Consiglio di Amministrazione - composto di cinque membri eletti dagli iscritti, in concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, e per la stessa durata - che è l'organo gestionale, cui compete deliberare sui regolamenti riguardanti l'organizzazione interna dell'Ente, sulle questioni riguardanti il personale, sulle iscrizioni, le cancellazioni, la liquidazione delle pensioni, l'investimento delle disponibilità patrimoniali, le liti attive e passive, determinare l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto, adempiere tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

- il Presidente (sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente), - eletto a scrutinio segreto, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione – che ha la legale rappresentanza dell'Ente ed adotta, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e con salvezza degli effetti prodottisi;

- il Collegio dei sindaci, organo di controllo interno, che - composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti dei quali un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro, due membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio di Indirizzo Generale tra

professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed un membro effettivo ed uno supplente nelle persone del primo e del secondo dei non eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione - è nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, ha durata quinquennale ed esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Le operazioni per il rinnovo degli organi²⁹ si sono svolte, da ultimo, nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Dalla documentazione trasmessa risulta che gli organi dell'Ente si sono riuniti con la frequenza risultante dal prospetto che segue:

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI			
	2009	2010	2011
Consiglio di amministrazione	6	8	8
C.I.G.	4	5	4
Collegio sindacale	6	8	5

In ordine ai compensi degli organi dell'Ente ed ai gettoni di presenza, si osserva che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 15 del 10 febbraio 2010, ha deliberato di rivalutare, "a partire dal 01.01.2010", gli emolumenti degli organi collegiali ed i gettoni di presenza "secondo l'ultimo indice Istat (FOI) disponibile" e con successiva delibera n° 17 del 23 marzo 2011 ha deliberato di rivalutare, con decorrenza 01.01.2011, gli emolumenti dei componenti del C.I.G., secondo l'indice FOI pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché di procedere alle rivalutazioni anche per gli anni successivi con la medesima decorrenza.

Dal canto suo, il C.I.G., con delibera n°3 del 22 giugno 2011, ha deliberato di rivalutare, con decorrenza 01.01.2011, gli emolumenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché di procedere alla rivalutazione automatica per gli anni successivi con la medesima decorrenza.³⁰

²⁹ e cioè l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, la proclamazione degli eletti ed il relativo insediamento, l'elezione del coordinatore e la nomina del collegio sindacale, da parte del nuovo C.I.G., l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di quest'ultimo.

³⁰ A termini dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore ed i componenti del C.I.G. (art. 10., primo comma, lett. t), mentre quest'ultimo è competente a determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli altri organi collegiali (art. 7, primo comma, lett. j).

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I compensi degli organi collegiali, che erano stati rideterminati, da ultimo, con delibera del 15.12.2008 del C.I.G. e con delibera del 16.12.2008 del Consiglio di Amministrazione, negli importi di cui alla colonna 1 della seguente tabella,³¹ sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nella misura di cui alla colonna 2 ed a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella misura di cui alla colonna 3.³²

Emolumenti	importi rideterminati dic. 2008 col. 1	importi erogati dal 01.01.2010 col. 2	importi erogati dal 01.01.2010 col. 3
Presidente del C.d.A.	113.000	116.073	118.278
Vice presidente	44.000	45.196	46.055
Componenti del C.d.A.	19.000	19.516	19.887
Coordinatore del C.I.G.	19.000	19.226	19.591
Componenti del C.I.G.	14.400	14.571	14.848
Presidente del collegio sindacale	17.000	17.202	17.529
Sindaci effettivi	14.400	14.571	14.848
gettoni di presenza	311,79	320	326

³¹ Come evidenziato nel precedente referto, gli emolumenti ed i gettoni di presenza degli organi dell'E.N.P.A.B. che, a termini del comb. disp. di cui al comma 58° dell'art. 1 della L. 23.12.2005 n°266 (legge finanziaria 2006) e dell'art. 1, comma 505, della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), a decorrere dal 01.01.2007, avrebbero dovuto essere ridotti del 10% rispetto agli importi in godimento alla data del 30.09.2005, non solo non erano stati ridotti, così come prescritto dalle richiamate disposizioni normative ma, in contrasto con le disposizioni stesse, sono stati, dapprima, rivalutati, dal 01.01.2008, in esecuzione delle delibere del 23.11.2007 del C.I.G. e del 24.10.2007 del Consiglio di Amministrazione e, quindi, rideterminati, con delibere del 15-16.12.2008, in importi notevolmente più elevati di quelli in godimento alla suddetta data.

Deve, del pari, escludersi che i suddetti emolumenti potessero essere ulteriormente rivalutati, come, invece, avvenuto con le delibere di cui al testo.

Nel senso della perdurante operatività della summenzionata riduzione del 10% rispetto agli importi in godimento al 30.09.2005, di cui al comma 58 dell'art. 1 della L.266/2005, depono, infatti, la considerazione che la richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 505,, della L. 296/2006 nel prevederne l'applicabilità, a decorrere dall'anno 2007, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, richiama le disposizioni di cui, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, dell'art. 1 della L.266/2005, ma non anche il comma 59, che limitava l'operatività del comma 58 al triennio 2006 - 2008 e che la riduzione stessa è stata fatta espressamente salva dall'art. 6, terzo comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un'ulteriore automatica riduzione del 10% delle indennità, dei compensi, gettoni di presenza et similia, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, peraltro, non applicabile, ai sensi del successivo comma 21 - bis, alle casse privatizzate ed agli enti previdenziali privati.

E' appena il caso di osservare che l'espressa previsione normativa di cui all'art. 6, comma 21 - bis, del D.L. 78/2010 nel senso dell'inapplicabilità, agli enti previdenziale privati, delle disposizioni di cui allo stesso articolo e, pertanto, dell'ulteriore riduzione degli emolumenti degli organi prevista dal terzo comma, non comporta, in difetto di analoga previsione normativa in tal senso, l'inapplicabilità, nei confronti della suddetta categoria di enti, anche delle analoghe riduzione di cui al comb. disp. degli artt. 1, comma 58 L. 266/2005 e 1, comma 505, L. 296/2006.

³² In disparte le assorbenti considerazioni, di cui alla nota precedente, nel senso dell'inammissibilità della rivalutazione dei compensi disposta con le delibere di cui al testo, occorre osservare che la rivalutazione deliberata, con decorrenza dal 01.01.2010, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 15 del 10 febbraio 2010, non avrebbe dovuto, comunque, trovare applicazione con riferimento ai compensi per i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, considerato che lo Statuto, all'art. 7, primo comma, lett. j), attribuisce la competenza a determinare i relativi compensi al C.I.G., che, con delibera n°3 del 22 giugno 2011, ne ha deliberato la rivalutazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Considerato, inoltre, che i compensi erano stati da ultimo rideterminati nel mese di dicembre 2008, l'indice di rivalutazione ISTAT - FOI, applicato dal 1° gennaio 2010, avrebbe dovuto essere quello relativo al periodo dicembre 2008 - dicembre 2009, pari all'1,00%.

Di converso, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione risultano aumentati, dal 1° gennaio 2010, del 2,72% e quelli degli altri organi risultano aumentati, sempre con la medesima decorrenza, dell'1,19%.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come risulta dal prospetto che segue, i costi per emolumenti e gettoni di presenza degli organi dell'Ente hanno registrato un costante incremento nel biennio in esame, così come del pari i costi per rimborsi spese.

(importi in unità di euro)

	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
compensi organi ente	473.274	490.472	3,63	493.312	0,58
gettoni di presenza	141.066	148.940	5,58	168.424	13,08
	614.340	639.412	4,08	661.736	3,49
rimborsi spese	40.795	81.032	98,63	94.407	16,51
commissioni consiliari	39.999		-100,00	18.355	
oneri su compensi	2.215	2.342	5,73	2.238	-4,44
Totale	697.349	722.786	3,65	776.736	7,46

La voce "commissioni consiliari" che figura nel consuntivo 2011 si riferisce - secondo quanto leggesi nella relativa nota integrativa - agli emolumenti attribuiti ai membri delle tre commissioni istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 16 febbraio 2011.³³

³³ L'art. 10, lett. n), dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini "commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità".

Con la summenzionata delibera n.14 del 16 febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione della "commissione assistenza e solidarietà", della "commissione comunicazione e stampa" e della "commissione statuto e regolamento", ne ha nominato i componenti (scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale) e ne ha designato il personale di supporto, riconoscendo per le attività i coerenti rimborsi ed i gettoni di presenza nella misura di € 326,00".

La genericità dell'indicazione delle materie oggetto dell'attività delle commissioni non sembra, peraltro, soddisfare il requisito della specificità delle attribuzioni richiesto dalla citata disposizione statutaria.

3. Il personale

La consistenza del personale dell'Ente è aumentata nel 2010 di un'unità di personale rispetto al 2009 mentre è rimasta invariata nel 2011.

La seguente tabella riporta la consistenza e la ripartizione per livello del personale dell'Ente.

Categoria	Numero dipendenti in servizio al 31/12		
	2009	2010	2011
Livello A	4	5	5
Livello B	8	8	8
Livello C	2	2	2
Totale	14	15	15

L'andamento del costo del personale per stipendi, emolumenti accessori ed oneri sociali, cui viene aggiunta la quota del TFR, è il seguente:

COSTO DEL PERSONALE					
	<i>(importi in unità di euro)</i>				
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
Stipendi e salari	414.902	453.026	9,19	509.715	12,51
Oneri sociali	119.808	132.622	10,70	148.729	12,15
Premio INAIL	7.013	8.011	14,23	8.603	7,39
Accantonamento TFR	26.084	28.971	11,07	33.089	14,21
Altri oneri (b. pasto, rimborsi spese, ecc.)	13.385	13.469	0,63	20.468	51,96
Totale	581.192	636.099	9,45	720.604	13,28

La seguente tabella evidenzia l'andamento del costo medio del personale.

	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
a) Costo del lavoro	581.192	636.099	9,45	720.604	13,28
b) Personale in servizio	14	15		15	
c) Costo del lavoro unitario medio (a/c)	41.513	42.407	2,15	48.040	13,28

Le tabelle evidenziano un aumento del costo del personale sia in termini complessivi che in termini di costo unitario medio.

Nella nota integrativa relativa al consuntivo 2011 leggesi che il costo del personale "si riferisce a quanto corrisposto ai dipendenti in organico al 31 dicembre 2011, secondo le disposizioni del C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti privatizzati di cui al D.lgs. 509/1994 stipulato in data 06.05.2005, rinnovato per la parte economica in data 23.12.2010³⁴ con decorrenza dicembre 2010, da cui l'incremento rispetto al 2010" e "si incrementa anche per il costo di un dipendente assunto nel 2010" e che "l'ente ha adempiuto a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010".³⁵

Nel corso del 2011, l'ENPAB ha fatto ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, successivamente prorogati.³⁶

³⁴ Il contratto collettivo del 23.12.2010 è "relativo al triennio 01.01.2010 - 31.12.2012, con effetti sia normativi sia economici dal 01.01.2010".

³⁵ Con dichiarazione congiunta apposta in calce al suddetto C.C.N.L., le parti, in relazione alla previsione di cui all'art. 9 del DL 78/2010, conv. in L. 122/2010 che ha previsto misure straordinarie in materia di finanza pubblica per il triennio 2011- 2013, anche con riferimento al personale degli enti inclusi nell'elenco ISTAT "previsto dall'articolo 1 comma 9, della L. 196/2009" (rectius: art. 1, comma 3, della L. 196/2009), si sono impegnate ad ottenere un chiarimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l'ambito di applicazione dell'art. 9 al fine di escludere le Casse e gli enti previdenziali privati dall'applicazione delle misure in materia di contrattazione collettiva, contenute nel richiamato articolo 9 del D.L. sopra richiamato.

Con circolare n°40 del 23.12.2010, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, per quanto riguarda i limiti al trattamento economico dei dipendenti delle casse di previdenza privatizzate, ha rinviato alle indicazioni fornite con riferimento agli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009.

Sui criteri di applicazione dell'art.9 D.L. 78/2010, n. 78, conv., con modificazioni, nella L. 122/2010 cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. n°12 del 15.04.2011.

³⁶ La stipula dei contratti di somministrazione e le relative proroghe sono stati deliberati con delibere del Consiglio di Amministrazione n° 40 del 18.05.2011, n° 48 del 20.07.2011 e n. 12 del 24.01.2012, n°4 del 24.05.2012 e n°60 dell'11.07.2012.

Il costo relativo ai servizi di lavoro interinale prestati nel 2011, riportato, nel conto economico, fra i "costi per servizi vari", ammonta - come risulta dal relativo dettaglio di cui alla nota integrativa - ad € 15.379.

4. Gli incarichi e le consulenze esterne

Come riportato nella seguente tabella, i costi complessivi per consulenze, dopo essere aumentati nell'esercizio 2010, hanno subito, nel 2011, una modesta flessione rispetto all'esercizio precedente.³⁷

INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
Consulenze legali e notarili	123.020	41.959	-65,89	58.916	40,41
Consulenze amministrative	34.456	56.984	65,38	58.557	2,76
Consulenze tecniche	29.678	43.269	45,79	37.470	-13,40
Redazione bilancio tecnico	-	64.872		14.810	-77,17
Altre consulenze	17.407	24.470	40,58	51.632	111,00
Compenso società di revisione	15.000	16.680	11,20	16.858	1,07
Totale	219.561	248.234	13,06	238.243	-4,02

L'aumento delle spese per consulenze nel 2010 ben si spiega considerato che al suddetto esercizio risulta imputato il costo relativo all'elaborazione del bilancio tecnico.³⁸

Deve essere valutata positivamente la notevole riduzione, nel 2010, delle spese legali e notarili che interrompe un costante trend nel senso dell'aumento delle suddette spese, conseguente al vasto contenzioso, relativo, in particolar modo, alle azioni di recupero dei contributi spettantigli intraprese dall'Ente nei confronti degli iscritti in mora nel relativo pagamento ed agli interventi ad adiuvandum spiegati dall'Ente in un grande numero di controversie promosse, nei confronti delle Aziende Sanitarie, da iscritti ai fini del riconoscimento della spettanza del contributo integrativo.

La suddetta riduzione è presumibilmente conseguente all'affidamento³⁹ dell'attività di recupero dei crediti contributivi a Società concessionaria della riscossione⁴⁰.

³⁷ Con delibera n°28 del 23.03.2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il conferimento di un incarico di consulenza per le attività di ufficio stampa e comunicazione esterna.

³⁸ Il conferimento dell'incarico relativo alla predisposizione del bilancio tecnico 2010 - 2060 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°12 del 10.02.2010. Con successiva delibera n° 41 del 19.05.2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il conferimento di un incarico triennale di consulenza continuativa attuariale, a latere dell'incarico relativo alla predisposizione dei bilanci tecnici

³⁹ con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 10 febbraio 2010.

⁴⁰ cfr. in tal senso, la relazione del Collegio Sindacale alle variazioni di assestamento definitivo al Bilancio Preventivo per l'anno 2010, predisposte dal Consiglio di Amministrazione: "La variazione in diminuzione della voce Consulenze legali e notarili, trova giustificazione nella modifica dell'attività di recupero crediti adottata dall'Ente. Dal tradizionale ricorso ai decreti ingiuntivi, infatti si è passati alla sottoscrizione di un accordo con Equitalia S.p.A. per la riscossione dei contributi attraverso l'emissione di cartelle esattoriali". La spesa per l'aggio dovuto al concessionario per la riscossione dei contributi tramite cartella esattoriale è compresa fra i costi per "servizi diversi" ed è stata, pari, nel 2011, ad € 15.119.

D'altro canto, se è vero che nel 2011, vi è stato un aumento delle suddette spese rispetto al precedente esercizio 2010, non è men vero che il relativo ammontare è ben inferiore all'importo del 2009.⁴¹

E' ragionevole presumere che nel senso della riduzione del ricorso al recupero coattivo dei crediti contributivi tramite Equitalia o tramite il procedimento monitorio opererà, da un lato, l'articolazione dell'attività di recupero bonario dei crediti in tre fasi scandite, rispettivamente, dall'invito alla regolarizzazione della posizione contributiva, dal sollecito dei pagamenti e dalla diffida ad adempiere, secondo quanto previsto con delibera del Consiglio di Amministrazione n°39 del 18.05.2011, dall'altro, il progressivo ampliamento della possibilità di rateazione dei versamenti contributivi disposto con delibere del Consiglio di Amministrazione n°90 del 05.11.2010 e n°94 del 29.11.2011, che presumibilmente agevoleranno l'adempimento degli obblighi contributivi, pur in un contesto di diffuse difficoltà economiche.

⁴¹ Con riferimento alle spese legali, occorre osservare che in ragione della sua forma giuridica di fondazione privata, l'Ente non può istituire un ufficio legale "strictu sensu" cui destinare stabilmente ed in via esclusiva una o più unità di personale che, munito della richiesta abilitazione professionale, possa essere iscritto nell'elenco speciale, annesso all'albo degli avvocati, di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (cfr. ora, il comb. disp. di cui all'art. 15, primo comma, lett. b e 23 della L. 31.12.2012 n° 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense), per patrocinare le cause dell'Ente, ma solo un ufficio contenzioso, con funzione di curare l'attività stragiudiziale o anche giudiziale quando non vi sia onere di patrocinio nonché di tenere i contatti con i legali esterni incaricati.

5. La gestione previdenziale e assistenziale

5.1 Gli iscritti

Come accennato, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAB i biologi che esercitano la libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.⁴²

Come evidenziato dalla tabella seguente, il numero degli iscritti,⁴³ nel biennio che ne occupa, così come negli anni precedenti, è costantemente aumentato.

NUMERO ISCRITTI					
2006	2007	2008	2009	2010	2011
8.874	9.155	9.477	9.919	10.558	11.166

Il numero degli iscritti si colloca ben al di sopra della consistenza minima di 8000 iscritti, prevista quale condizione per la costituzione dell'ente previdenziale di categoria dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.103/1996.

In ordine alla distribuzione degli iscritti occorre evidenziare:

- quanto al sesso, l'assoluta preponderanza numerica degli iscritti di sesso fem-

⁴² Come innanzi evidenziato, fra le innovazioni di cui alla recente novella del regolamento di previdenza vi è la previsione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, undicesimo comma, del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. in legge, con modificazioni, nella L. 15.07.2011, n. 111, dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, con facoltà di optare per il versamento nella misura ridotta del 50% solo per la contribuzione soggettiva, per i pensionati dell'Ente, titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo.

⁴³ I dati di cui alla tabella sono ripresi dalle relazioni sulla gestione, a firma del Presidente in carica dell'Ente, redatte a corredo dei consuntivi relativi agli esercizi di cui alla tabella stessa. Occorre, peraltro, osservare che, nella relazione al bilancio tecnico al 31.12.2009 (pag.13), il numero degli iscritti alla data del 31.12.2009 è indicato in 9.831 e non in 9.919, e che nella relazione al bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011 ex art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 (pag.13), il numero degli iscritti alla data del 31.12.2011 è indicato in 10.219 e non in 11.166.

Il numero degli iscritti nel 2011, è stato preventivato dal bilancio tecnico al 31.12.2009 in 10.008 nella versione standard ed in 10.231 nella versione specifica.

minile, pari a circa il 70% del totale, rispetto agli iscritti di sesso maschile;

- quanto all'età, che circa il 50% degli iscritti ha meno di 45 anni;

- quanto alla ripartizione territoriale, la prevalenza numerica degli iscritti delle regioni meridionali.

5.2 I contributi previdenziali

I contributi previdenziali sono costituiti dal contributo soggettivo, dal contributo integrativo e dal contributo di maternità.

Si sono innanzi evidenziate le modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza deliberate, da ultimo, dal C.I.G., in data 16.11.2012 e recentemente approvate dai Ministeri vigilanti, che investono, in particolar modo, la misura del contributo soggettivo e del contributo integrativo.

Sia con riferimento al contributo soggettivo che con riferimento al contributo integrativo, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prevede,⁴⁴ che sia in ogni caso dovuto un contributo minimo rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).

Il Consiglio di Amministrazione che, con delibera n°10 del 10.02.2010, in dichiarato adempimento della delibera del C.I.G. del 14.12.2004 approvata con ministeriale del 17.03.2005⁴⁵ - che ha introdotto la rivalutazione automatica biennale, sulla base degli indici ISTAT, dei contributi minimi - ha rideterminato, "per l'anno 2010", sulla base della variazione dell'indice FOI verificatasi da gennaio 2007 a dicembre 2009,⁴⁶ in € 1.026,00 la misura del contributo soggettivo minimo ed in € 82,43 la misura del contributo integrativo minimo, con successiva delibera n°7 del 24.01.2012, sulla base della variazione dell'indice FOI verificatasi da dicembre 2009 a novembre 2011, ha rideterminato i suddetti importi in, rispettivamente, € 1.075,00 ed in 86,00.⁴⁷

⁴⁴ cfr. artt. 3, terzo comma, e 4, terzo comma.

⁴⁵ il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. del 18 aprile 2005, n. 89.

⁴⁶ Come evidenziato nel precedente referto (pag.15), con la delibera di cui al testo, il Consiglio di Amministrazione ha, in effetti, provveduto alla rivalutazione dei minimali contributivi con cadenza triennale.

Con la suddetta relazione la Corte ha, pertanto, evidenziato la necessità che, anche in considerazione dell'assoluta esiguità dei minimali contributivi, destinata ovviamente a riflettersi sull'ammontare delle prestazioni, l'Ente proceda puntualmente al loro aggiornamento con la prevista cadenza biennale (e non, come era avvenuto nella specie, con cadenza triennale).

La successiva rivalutazione dei minimali contributivi, di cui al testo, è, quindi, intervenuta con la prevista cadenza biennale.

⁴⁷ Con le suddette delibere del 10.2.2010 e del 10.02.2010 di cui al testo il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAB ha inoltre, provveduto ad aggiornare le misure del contributo soggettivo minimo ridotto:

- del 50%, su istanza documentata dell'interessato, per coloro che svolgono contemporaneamente attività di

Con delibera n°8 del 24 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha, deliberato di procedere alla rivalutazione dei minimi contributivi con cadenza annuale.⁴⁸

Quanto al contributo di maternità, previsto dall'art. 83 D.lgs. 151/2001, il relativo ammontare - già fissato in € 71,00 per il 2009 - è stato fissato in € 83,00, per l'anno 2010, in € 99,00 per l'anno 2011 ed in € 103,29 per l'anno 2012, rispettivamente con delibere del 14.07.2010, del 20.07.2011 e dell' 11.07.2012⁴⁹ del Consiglio di Amministrazione, cui il regolamento, all'art. 31 cpv., demanda l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di assicurare l'equilibrio della relativa gestione, e, pertanto, la ridefinizione del contributo degli iscritti ai fini del trattamento di maternità di cui all'art. 83, secondo comma, D.lgs. 151/2001 (sostituito dal D.lgs. 115/2003), a seguito della riduzione degli oneri di maternità, posti, a termini dell'art. 78, primo comma, D.lgs. cit. e sino alla concorrenza dell'importo ivi previsto, a carico dello Stato.

La tabella seguente evidenzia l'importo di tutte le contribuzioni di competenza nonché delle sanzioni previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento per il ritardo nel pagamento dei contributi e per casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale.

lavoro dipendente, a termini dell'art.3 , quarto comma, del regolamento;

- ad un terzo, su istanza documentata dell'interessato, per coloro che si trovano, per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, nelle condizioni previste dall'art. 1, quinto comma del regolamento (periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi), a termini dell'art. 3, quinto comma, del regolamento stesso;

- ad un terzo, per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi, per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il 30° anno di età, a termini dell'art. 3, sesto comma, del regolamento.

⁴⁸ La previsione dell'aggiornamento con cadenza annuale dei minimali contributivi, comportando modifica del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, deve, peraltro, essere adottata dal C.I.G. ed essere sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prevede, infatti, anche nella versione novellata recentemente approvata, che il contributo soggettivo minimo ed il contributo integrativo minimo siano rivalutabili con cadenza biennale.

⁴⁹ Le delibere del 20.07.2011 e dell' 11.07.2012, di cui al testo risultano approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, con ministeriali del 22.09.2011 (pubblicata nella G.U. n°250 del 26.10.2011) e del 20.11.2012 (pubblicata nella G.U. n°284 del 05.12.2012).